



**SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE**

**U.O. PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA OFFERTA FORMATIVA E PROMOZIONE RACCORDO  
SCUOLA TERRITORIO**

Fasc. 17.01.02/12/2025

Spett. AECA -Associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi

Via Bigari, 3 - Bologna

P.IVA 04195640372

C.F. 80090410376

LETTERA COMMERCIALE EX ART. 18 D.Lgs. n. 36/2023.

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, a  
AECA -Associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi di un servizio di supporto alla  
rendicontazione del progetto 'Scuole aperte metropolitane' - PR FSE+ 2021/2027 – Priorità 3.  
Inclusione – Obiettivo specifico k)” - rif. P.A. 2025-25563/RER – CIG BBC7A8AC61

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. xxx/2026, si è proceduto ad affidarvi il servizio  
in oggetto che sarà disciplinato dalla presente lettera commerciale. Si chiede la sottoscrizione per  
accettazione della presente lettera.

Art.1 - Oggetto del servizio ed attività richieste

Il presente affidamento ha come oggetto la realizzazione di un servizio di supporto alla  
rendicontazione del progetto 'Scuole aperte metropolitane' - PR FSE+ 2021/2027 Priorità 3.  
Inclusione – Obiettivo specifico k)” - rif. P.A. 2025-25563/RER.

In particolare è richiesta la realizzazione delle seguenti attività:

- stesura di tutti i documenti inerenti l'Operazione RIF PA 2025-25563/RER quali le  
convenzioni di partenariato, le relazioni, i documenti relativi agli adempimenti in materia di  
comunicazione e pubblicità, le lettere verso pubbliche amministrazioni;

- controllo della documentazione amministrativa dell'ente titolare e degli enti partner per la regolarità documentale, quali fatture, incarichi, cv, documenti inerenti i pagamenti e i costi unitari;
- presidio della casella di posta appositamente creata e dedicata all'operazione da parte di personale individuato dall'operatore economico e successivamente comunicato al Committente;
- predisposizione del file dei costi per l'inserimento nell'applicativo SIFER delle domande di rimborso e della proposta di rendiconto finale;
- messa a disposizione di un vademecum e attività di supporto e supervisione rivolte agli Enti attuatori partner per la predisposizione e compilazione della documentazione necessaria alla rendicontazione delle attività anche attraverso un incontro di presentazione;
- adempimenti necessari per la corretta gestione amministrativa e burocratica e rendicontuale delle attività previste.

#### Art. 2 - Durata dell'affidamento.

Il servizio decorre dalla data di sottoscrizione per accettazione della presente lettera e scade al termine delle attività svolte in relazione alle azioni di cui all'art.1, in ogni caso non oltre il 31/12/2027. Ogni modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere redatta in forma scritta, accettata e controfirmata da entrambe le parti.

La data di conclusione potrà essere prorogata in caso di analogo proroga autorizzata a Città metropolitana da parte della Regione Emilia-Romagna.

In base all'art. 120 comma 9 del Dlg 36/20023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, con relativa revisione proporzionale dell'importo, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione del contratto stesso alle medesime altre condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### Art. 3 - Impegni finanziari, modalità di pagamento e tracciabilità

Il corrispettivo complessivo massimo per l'affidamento in oggetto è determinato nella misura di euro 28.000,00 (IVA inclusa) onnicomprensivo del compenso e di tutti i costi connessi al servizio e sarà erogato in due tranche. La prima tranche, pari ad un importo di 10.000,00 euro (IVA inclusa), verrà erogata per le attività realizzate sino al 31/12/2026. La seconda tranche, pari ad un importo di 18.000,00 euro (IVA inclusa), verrà erogata al termine delle attività.

Entrambe le tranche verranno erogate in base all'effettivo svolgimento delle attività, a seguito di:

- presentazione del rendiconto delle attività realizzate (relazione di merito);
- validazione dello stesso da parte della Dirigente del Settore Istruzione e sviluppo sociale,
- successiva emissione della fattura.

Saranno remunerate solo le prestazioni effettivamente rese.

Si precisa che il pagamento avverrà a 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, in cui è necessario indicare:

- il numero e la data della determina di affidamento;
- il Codice Identificativo Gara – CIG BBC7A8AC61
- il riferimento a ‘Scuole aperte metropolitane’ - PR FSE+ 2021/2027 Priorità 3. Inclusione – Obiettivo specifico k)” - rif. P.A. 2025-25563/RER.

La fattura dovrà essere intestata a:

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Via Zamboni n. 13 - 40126 Bologna – C.F. e P.I. 03428581205

Codice univoco UFWYWE

Per l'appalto in oggetto non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), in quanto non si realizzano le condizioni previste dalla normativa vigente. In particolare, poiché i servizi da affidare hanno durata non superiore a 5 uomini-giorno, non ricorre l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss. modifiche ed integrazioni. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 0,00.

In relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento dovranno avvenire mediante bonifico bancario o postale utilizzando uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva (o mediante strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità), il Codice Identificativo Gara, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, c. 3, della legge citata per le spese giornaliere. Qualora l'affidatario si avvalga della collaborazione di terzi (ad es. con contratti di subfornitura), dovrà garantire i medesimi obblighi di tracciabilità, anche al fine di consentire le verifiche da parte dell'ente, ex art. 3 comma 9, l. 136/2010. In tali casi, resta fermo l'obbligo comunicativo previsto dall'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 - Inadempimento, recesso, risoluzione e impossibilità sopravvenuta.

È prevista l'applicazione di una penale nella misura del 2% del totale del corrispettivo per inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1, a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre. A seguito di reiterata applicazione della penale, il committente si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

In caso di inadempimento totale delle prestazioni di cui all'art. 1, imputabili all'affidatario, il presente contratto verrà immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni.

Il contratto può essere risolto nei seguenti ulteriori casi:

- per scadenza del termine o per avvenuto completamente delle prestazioni dedotte in contratto;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- per recesso ai sensi del successivo comma;
- per rinuncia.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- commissione da parte dell'affidatario di reati previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012;
- danneggiamenti a terzi o al committente imputabili a dolo o colpa grave;
- furto di beni da parte dell'affidatario;
- inosservanza da parte dell'affidatario di obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato.

Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna<sup>1</sup>, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Nel caso di risoluzione, tranne che per scadenza contrattuale, o nel caso di recesso anticipato, le parti dovranno darne motivata comunicazione scritta con preavviso di 15 giorni; l'affidatario ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni.

## Art 5. Proprietà degli elaborati

Con la consegna dei prodotti e ed eventuali altri materiali collegati alla realizzazione delle attività, l'Ente affidante ne diviene proprietario esclusivo, unitamente al diritto di utilizzo economico, riproduzione ed elaborazione.

---

<sup>1</sup> Approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 19 del 31/01/2019.

L'affidatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi dati e informazioni relative al contratto e ai prodotti realizzati, né pubblicare gli stessi, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ente affidante.

#### Art 6.Subappalto

Il subappalto è ammesso nei modi e termini previsti dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 che si richiama integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.Lgs 36/2023, Città metropolitana, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'affidamento, definisce che le seguenti prestazioni oggetto del contratto siano da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in quanto di rilevante importanza per l'ottima riuscita del servizio.

Art. 7 - Responsabilità dell'esecuzione del contratto e delle verifiche del buon esito dell'affidamento. La responsabilità dell'esecuzione del presente contratto è in capo alla Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo Sociale, Dott.ssa Fabrizia Paltrinieri.

#### Art. 8 – Sicurezza.

L'affidatario opererà in modo autonomo, osservando le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). La Città metropolitana di Bologna resta estranea dalla responsabilità conseguente a qualsiasi danno diretto o indiretto, possa derivare a persone o cose nell'espletamento del servizio. L'affidatario, agli effetti contributivi ed assicurativi, non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Città metropolitana di Bologna e si impegna a rispettare tutte le indicazioni in materia di Sicurezza e a prendere visione della cartellonistica presente presso i locali/archivi che visionerà durante l'esecuzione del servizio e funzionali all'evacuazione. Per ogni eventuale problema connesso ai temi della sicurezza e della prevenzione l'affidataria farà riferimento alla Dirigente del Settore Istruzione e sviluppo sociale o suo delegato.

L'affidatario si impegna a garantire copertura assicurativa contro gli infortuni che i lavoratori dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Art. 9 - Responsabilità nel trattamento dati e rispetto normativa in materia di privacy –

Nomina a responsabile esterno ed incaricato del trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Bologna. Tutti i dati personali di cui la

Città metropolitana venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del GDPR n. 679/2016. In riferimento all'art.7 del Regolamento della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione dei dati personali<sup>2</sup>, si individua l'affidatario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessario all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti. Al termine del contratto, ovvero nell'ipotesi di scioglimento, per qualsivoglia causa, del medesimo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.

#### Art. 10 - Designazione del responsabile del trattamento dei dati personali

In esecuzione del presente contratto, l'aggiudicatario effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

In virtù di tale trattamento, le parti stipulano l'Accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in osservanza del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Regolamento metropolitano"), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 1963, Codice in materia di protezione dei dati personali ...omissis... (di seguito, anche "Codice"), del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "RGDP") e di ogni altra normativa applicabile.

L'aggiudicatario è, pertanto, designato dalla Città Metropolitana di Bologna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del RGDP e dell'art. 7 del Regolamento metropolitano -per il trattamento denominato "Festival della Cultura tecnica2026"-, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto.

Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni, di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

#### Art. 11 - Foro competente.

Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bologna per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse nell'esecuzione del rapporto contrattuale, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri

---

<sup>2</sup> Approvato con Atto del Consiglio Metropolitano n.45 del 14/11/2018 e reperibile sul sito internet della Città metropolitana di Bologna al seguente indirizzo: <https://www.cittametropolitana.bo.it> (sezione Norme e Regolamenti).

<sup>3</sup> come da ultimo modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

Art. 12 - Spese contrattuali.

Il presente contratto è stipulato a norma del D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i.

Art. 13 - Limitazioni a carico dell'affidatario.

È fatto espresso divieto all'affidatario di dar luogo alla cessione del presente contratto e/o alla cessione del credito oggetto del medesimo a terzi.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente lettera si rinvia alle disposizioni di legge e ai Regolamenti della Città metropolitana di Bologna reperibili sul sito internet [www.cittametropolitana.bologna.it](http://www.cittametropolitana.bologna.it) nella home page alla voce Documenti/Regolamenti.

La Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo sociale

Fabrizia Paltrinieri

(documento firmato digitalmente)

Si chiede la restituzione della presente lettera, sottoscritta per accettazione.

AECA

Associazione Emiliano Romagnola

Centri Autonomi

Il legale rappresentante

(documento firmato digitalmente)